

64778

3 0 DIC. 2019

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI

IL SINDACO

Premesso che durante il periodo delle festività di Natale e Capodanno vige l'usanza di utilizzare petardi, mortaretti, lanciare razzi e fuochi d'artificio e altri artifici pirotecnici;

Considerato che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini e sulla libera fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza;

Valutato che l'utilizzo di tali artifizi, senza l'adozione delle precauzioni minime, potrebbe causare pericolo e danni alle persone, agli animali e alle cose;

Ravvisata, altresì, la necessità di tutelare il benessere animale, che dallo scoppio dei petardi o dei botti in genere, ha sicuro nocumento;

Ritenuto opportuno per le ragioni di cui sopra vietare l'accensione dei fuochi d'artificio e altri artifici pirotecnici nonché lo scoppio di petardi, mortaretti e il lancio di razzi:

Visto l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) che attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Visto l'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, il quale, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso dell'alcool (lettera A) e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato (lettera B);

Visto lo statuto Comunale;

ORDINA

Su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, è vietata l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dalle ore 01,00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 06.01.2020

AVVERTE

Che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Catania entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

DEMANDA

agli organi preposti(art. 13 della L. n. 689/1981) di fare rispettare le disposizioni di cui sopra.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell'ente.

Copia del presente atto deve essere trasmesso a:

Commissariato di P.S. Modica;

Compagnia Carabinieri Modica;

Tenenza Guardia di Finanza Modica;

Comando Polizia Locale Modica;

Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa;

II Responsabile P.O. Polizia Locale

Rosario Cannizzaro

Il Sindaco

Ignazio Abbate